



**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO N. 14 DEL 25.02.2002**

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II

DENUNCE VERSAMENTI E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

Art. 9 – Compensazione e accollo

Art. 10 - Attività di controllo

Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente

Art. 13 - Avviso di accertamento e liquidazione



Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV

CONTENZIOSO E STRUMENTI DI SUO CONTENIMENTO

Art. 15 - Contenzioso

Art. 16 - Autotutela

Art. 17 - Accertamento con adesione

Art. 18 - Ravvedimento operoso

Art. 19 - Interpello

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Capo I

DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE E DEI RIMBORSI

Art. 20 - Riscossione

Art. 21 - Sospensione e dilazione del versamento

Art. 22 - Rimborsi

Art. 23 – Accertamenti di crediti di modesta entita’

Titolo IV - Norme transitorie e finali

Capo I Disposizioni varie

Art. 24 - Garante del contribuente

Art. 25 - Norme finali



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Modalità applicative del Regolamento

Articolo 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento (di seguito denominato “Regolamento”) è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell’osservanza dei principi dettati dallo “ Statuto del contribuente”.

3. Il contribuente può rivolgersi all’ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l’istituto dell’interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

Articolo 2

Definizioni

Si definisce:

- a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dai regolamenti;
- d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;



e) per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il funzionario, il coordinatore, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

f) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Articolo 3

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Articolo 4

Agevolazioni tributarie

1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo. Tale esenzione non è valida ai fini dell’I.C.I.

3. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono l’esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale, di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, nell’esercizio di un’attività di controllo a campione, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell’Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Articolo 5

Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all’istituzione e all’ordinamento dei tributi.

2. Alla determinazione e all’adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.



Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6

Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.

Articolo 7

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria determinazione dirigenziale, il Funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) segue il contenzioso, come disposto dall'articolo 13 del Regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Il Funzionario responsabile designa un suo sostituto in caso di assenza o impedimento per gli adempimenti di cui al precedente comma.

Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI



Articolo 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile, qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta anche al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9

Compensazione e acollo

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo, relativamente allo stesso tributo.
2. E' ammesso l'acollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10

Attività di controllo

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento. Spetta al funzionario responsabile identificare ed attuare le azioni di controllo relativamente ai singoli tributi.
2. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il Funzionario del servizio tributario con proprio atto.

Articolo 11

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che



gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il Direttore Generale, ed il Nucleo di Valutazione.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12

Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, anche al fine di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

3. Gli atti impositivi emessi dal Comune dovranno tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame del provvedimento anche attraverso l'autotutela;
- l'autorità e il termine entro cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- la motivazione, di fatto e di diritto, posta a base dell'atto.

Articolo 13

Avviso di accertamento e di liquidazione

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;



- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.

Articolo 14

Notificazione degli atti

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna nelle mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DI SUO CONTENIMENTO

Articolo 15

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune potrà favorire, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto delegato dal Sindaco, a cui conferisce la relativa capacità.

3. Anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, il Sindaco può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza. E' comunque compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune potrà affiancare alla persona delegata dal Sindaco un professionista esterno.

Articolo 16

Autotutela

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni.



3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio quando sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di contenimento e riduzione del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione, rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Articolo 18

Il ravvedimento operoso

1. Viene introdotto, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, come sostituito dal Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 il ravvedimento operoso, anche in materia di tributi locali, per effetto della norma di rinvio prevista dall'articolo 16 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. Il ravvedimento comporta l'applicazione di riduzioni automatiche alle sanzioni minime, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto conoscenza formale. La sanzione è ridotta con le modalità previste dalle vigenti disposizioni

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuto, nonché al pagamento degli interessi di mora così come stabiliti per i vari tributi.

Articolo 19

Interpello



1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al caso del richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concorda con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. L'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Capo I

Disciplina della riscossione e dei rimborsi

Articolo 20

Riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.

2. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Servizio di Riscossione. Resta ferma la competenza attribuita dalla legge ai funzionari responsabili delle diverse entrate, ad apporre il visto di esecutività sui ruoli.

Articolo 21

Sospensione e dilazione del versamento

1. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per motivate ragioni, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

2. Su richiesta dell'interessato, in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni.



Articolo 22

Rimborsi

1. Il contribuente puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine fissate dalle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 23

Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio rinuncia ai crediti di modesta entità fino a Euro 10,33 (L. 20.000, ventimila) di tributo dovuto.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 24

Garante del contribuente

1. Al Difensore Civico, una volta istituito, verranno attribuite le funzioni di Garante del contribuente.

2. Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività dell'Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvederà nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

Articolo 25

Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce il vecchio nel testo così modificato, ed entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2002.



2. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione).